

Penso che il commissario abbia il dovere — gli scriverò personalmente — di rivedere il progetto e di chiedere un nuovo parere alla sovrintendenza alla luce dei decreti ministeriali approvati successivamente al predetto annullamento da parte del Consiglio di Stato.

Prendo atto della risposta e dichiaro fin d'ora che, con i cittadini, continuerò la battaglia affinché le procedure vengano rispettate e la questione venga rivista e nuovamente valutata — da parte di un commissario che, per la verità, avrebbe dovuto fare di più — alla luce delle nuove considerazioni ed istanze legittimamente rappresentate. Grazie a lei, signor sottosegretario, e grazie al ministro.

(Iniziativa per modificare la normativa vigente in materia di occupazione e lavoro, al fine di evitare discriminazioni per le donne — n. 2-01404)

PRESIDENTE. L'onorevole Cordoni ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01404.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, con questa interpellanza, presentata lo scorso 14 dicembre, solleviamo un problema per noi molto rilevante.

Il ministro del lavoro aveva adottato un decreto, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che era già stato inviato alla Corte dei conti per la sua validazione, in attuazione della legge n. 30 del 2003 sul mercato del lavoro, anche con riferimento ai decreti attuativi.

Dalla legge n. 30 del 2003, nella quale si affermava che sarebbero stati individuati principi e criteri direttivi per valorizzare l'inserimento o il reinserimento al lavoro delle donne, in particolare di quelle uscite dal mercato del lavoro per l'adempimento di compiti familiari, si è passati al decreto legislativo n. 276 del 2003, che invece ha fatto un altro salto in avanti sui criteri di applicazione (la Commissione lavoro ne aveva discusso ed al riguardo, in quella sede, vi era già stata una contestazione). Infatti si individuavano le donne

destinatari del contratto di inserimento insieme ad altre categorie considerate svantaggiate, cioè le donne residenti in aree geografiche del paese in cui il tasso di occupazione femminile si fosse rivelato inferiore del 20 per cento rispetto a quello maschile, oppure in cui il tasso di disoccupazione femminile superasse del 10 per cento quello maschile.

Quando gli uffici del ministero si sono messi al lavoro, hanno scoperto che questa differenza tra il tasso di occupazione maschile e femminile o tra il tasso di disoccupazione femminile e maschile era presente su tutto il territorio nazionale, cioè anche in quelle zone del nord dove il tasso di occupazione femminile raggiunge livelli non ancora equivalenti a quelli europei ma comunque significativi, come il 50-51 per cento, a differenza di quello che accade nel Mezzogiorno, dove i tassi di occupazione sono ulteriormente più bassi, oppure in alcune altre aree del paese dove sono particolarmente bassi.

Che cosa ha fatto il Governo con il decreto legislativo n. 276 del 10 settembre 2003? Ha stabilito che a tutte le donne che risiedono in queste aree si potrà applicare un contratto di inserimento lavorativo, che sostituisce il contratto di formazione e lavoro, il quale prevede interventi contributivi pensionistici a carico dello Stato. Quindi, le imprese, quando stipuleranno questi contratti, non pagheranno i contributi previdenziali (nel Mezzogiorno, perché la filosofia era quella di aiutare quelle parti del paese che hanno forti differenze occupazionali). Il Governo ha deciso, equiparando tutte le regioni all'intero paese, che ciò si poteva fare in tutta Italia. Ma non poteva certo riconoscere le differenze e concedere a tutti gli imprenditori la riduzione dei contributi, perché una direttiva comunitaria avrebbe segnalato l'infrazione delle regole europee. Quindi, il Governo ha previsto che le donne, a partire dalla pubblicazione di questo decreto sulla *Gazzetta Ufficiale*, venissero considerate una categoria svantaggiata in quanto donne, a prescindere dalla

loro competenza e professionalità, dalla loro forza di collocazione nel mercato del lavoro, nonché dall'area territoriale.

A queste donne, veniva offerta l'opportunità di un lavoro, di un contratto di inserimento precario — nove o diciotto mesi —; però, potevano essere inquadrati in ruoli di due livelli retributivi inferiori ai loro colleghi maschi con analogo contratto di inserimento lavorativo. Tale il contenuto del decreto inviato, a dicembre, alla Corte dei conti; un decreto pubblicato anche dal giornale *Il Sole 24 Ore*. Nelle settimane successive sono poi apparsi articoli sulla stampa per sottolineare cosa stava succedendo e che l'atto non sarebbe più posto all'attenzione del Parlamento; abbiamo, quindi, presentato l'interpellanza urgente in quanto era evidente che il decreto fosse facilmente contestabile dinanzi alla Corte costituzionale. Si violava un principio di eguaglianza sancito dall'articolo 37 della Costituzione, laddove si stabilisce il principio della parità di retribuzione tra uomini e donne; mi preme, peraltro, sottolineare che la proposta del Governo intendeva procedere in questa direzione nel presupposto che ciò potesse essere un modo per aiutare l'occupazione femminile, senza per nulla accorgersi del problema. Oppure, accorgendosi e considerandolo un elemento molto parziale e non importante; si riteneva dunque che le donne, perché donne ed in quanto tali, in tutto il territorio nazionale fossero equiparabili ai soggetti svantaggiati.

Devo dire la verità, non potevo credere che si potesse pensare ad introdurre nell'ordinamento una disposizione di questo tipo; non ritenevo verosimile che dopo anni di battaglie contro le discriminazioni si fosse arrivati a prevedere in una fonte legislativa una tale statuizione. Nella storia di questo paese era prevista nei contratti degli anni Sessanta la differenza salariale tra uomini e donne; ebbene, nei primi anni dopo il 2000, ci siamo trovati dinanzi ad un provvedimento del Governo che, di fatto, ritiene di potere rinvenire in una tale previsione la risposta al problema, peraltro violando la Carta costituzionale.

Quindi, sono rimasta stupita e non ritenevo possibile siffatta evenienza; sono stata anche sorpresa dal silenzio del ministro per le pari opportunità e della consigliera nazionale di parità, organismi costruiti per definire politiche di pari opportunità più avanzate e che non hanno pronunciato una parola circa il varo di tale misura.

Quindi, abbiamo voluto presentare questa interpellanza il 14 dicembre; oggi spero che in una sede autorevole quale questa Assemblea si venga a conoscenza della sorte di questo decreto, del quale si dice, sempre da parte di voci di corridoio, che forse il Governo lo avrebbe ritirato. Spero che tali notizie informali, e mai formalizzate, oggi vengano confermate dal sottosegretario Brambilla.

Il sottosegretario fa parte del Ministero del lavoro; da tale punto di vista, se è vero che il Governo è chiunque lo rappresenti, non la persona, devo anche osservare che le deleghe del sottosegretario sono altre; non ritengo che egli abbia mai, dunque, particolarmente approfondito l'argomento, proprio per la sua funzione e per la sua competenza.

Probabilmente, il sottosegretario si limiterà a leggere un documento e l'interlocuzione sarà limitata; con il sottosegretario al lavoro che ha, invece, seguito tutto l'iter della legge n. 30 del 2003 e del decreto legislativo n. 276 del 2003 — forse anche colui che ha partecipato a stendere quest'ultimo decreto —, il confronto avrebbe potuto essere più stringente ed anche più ricco di memoria. Ciò specie considerando che un tale esito, durante i lavori parlamentari e durante i lavori della Commissione, era stato da noi continuamente sottolineato, con l'invito rivolto al Governo a non proseguire in quella direzione.

Io la ringrazio, sottosegretario Brambilla e troverò un altro modo per far conoscere poi al sottosegretario Sacconi opinioni ed orientamenti.

Spero che il Governo ci riferisca di avere ritirato il provvedimento e chiarisca che si è trattato dunque di un tentativo non riuscito; auspico che le notizie che mi

giungono in modo informale siano confermate e spero che siffatto decreto rappresenti, per così dire, uno scivolone destinato a non ripetersi.

Devo confessare, infatti, che giungere al 2004 ritenendo, come ha fatto anche un eminente giurista sulle pagine de *Il Sole 24 Ore*, che questa sia una strada da percorrere dimostri a che punto si arriva quando l'esigenza di conseguire alcuni obiettivi si trasforma in un'ideologia che fa venir meno anche alcuni importanti principi, come quello di uguaglianza, sancito dalla nostra Costituzione.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, professor Brambilla, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO BRAMBILLA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali*. Signor Presidente, l'interpellanza urgente in oggetto muove da un assunto che non ci sentiamo francamente di condividere, vale a dire che le donne siano considerate, nel decreto legislativo n. 276 del 2003, una categoria svantaggiata per il solo fatto di essere donne.

Il contratto di inserimento lavorativo, che sostituisce, per il settore privato, i vecchi contratti di formazione e lavoro, è un contratto lavorativo di durata minima di nove mesi e massima di diciotto diretto a realizzare, mediante un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del lavoratore ad un determinato contesto lavorativo, l'inserimento, ovvero il reinserimento, nel mercato del lavoro di alcuni gruppi cosiddetti svantaggiati, tra cui giovani, disoccupati di lunga durata, lavoratori con più di 50 anni di età privi di un posto di lavoro, lavoratori che desiderino riprendere un'attività lavorativa e che non abbiano lavorato per almeno due anni e persone riconosciute affette, ai sensi della normativa vigente, da un grave handicap fisico, mentale o psichico.

Il decreto legislativo n. 276 del 2003 prevede, inoltre, il ricorso al contratto di inserimento al lavoro anche con riferimento alle donne di qualsiasi età, ma solo

a condizione che siano residenti in un'area geografica in cui il tasso di occupazione femminile sia inferiore almeno del 20 per cento a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. Viene affidato a un decreto interministeriale, promosso dal ministro del lavoro e delle politiche sociali e concertato con il ministro dell'economia e delle finanze, il compito di determinare i criteri di calcolo dei tassi di occupazione e disoccupazione per applicare concretamente tale misura.

Il contratto di inserimento si basa su un piano di inserimento professionale, accompagnato da un *mix* di incentivi economici e normativi, diretto ad agevolare l'assunzione di lavoratori che, oggettivamente, si presentano in condizioni di debolezza sul mercato del lavoro. L'utilizzo di detto contratto è subordinato, peraltro, alla circostanza che il datore di lavoro abbia mantenuto in servizio almeno il 60 per cento dei lavoratori il cui contratto di inserimento sia venuto a scadere nei diciotto mesi precedenti. La misura promozionale, di durata temporaneamente ridotta, presuppone per la sua applicazione, dunque, una massiccia stabilizzazione dei lavoratori assunti proprio con un contratto di inserimento lavorativo.

Su questo meccanismo, definito dalla cosiddetta riforma Biagi, nessuno ha mai sollevato obiezioni. Non solo: vorrei segnalare che, nel febbraio del 2004, CGIL, CISL, UIL e tutte le organizzazioni datoriali hanno sottoscritto un accordo interconfederale che disciplina i profili per rendere immediatamente operativo su tutto il territorio nazionale il contratto di inserimento, prospettando, congiuntamente al Governo, l'opportunità di destinare specifiche misure di incentivazione per le assunzioni con contratti di inserimento/reinserimento, con particolare riguardo alle prospettive dell'occupazione delle donne.

Con uno schema di decreto interministeriale dello scorso 22 ottobre 2004, il Governo ha cercato di individuare, per l'appunto, le aree territoriali dove il tasso di occupazione femminile è inferiore al-

meno del 20 per cento a quello maschile, o in cui il tasso di disoccupazione femminile superi del 10 per cento quello maschile. Applicando i criteri di calcolo definiti dalla normativa europea in materia di aiuti di Stato all'occupazione, lo schema di decreto interministeriale ha individuato in tutte le regioni d'Italia le aree in cui potrà essere stipulato il contratto di inserimento per favorire l'occupazione femminile.

Vorrei segnalare che la valutazione ministeriale si è svolta sulla base dei dati ufficiali sui tassi di disoccupazione e di occupazione rilevati sulle forze di lavoro, diffusi dall'ISTAT e pubblicati nel volume *Forze lavoro, media 2003*. Da tale indagine è emerso un dato sorprendente: infatti, nonostante nel 2003 si sia registrata una crescita del tasso di occupazione femminile, la donna rappresenta una categoria debole in tutte le regioni d'Italia, per via dei rimarcati divari occupazionali. Ciò si è registrato, dunque, non solo in Sicilia o in Calabria, dove solo il 25 per cento circa delle donne ha un'occupazione regolare, ma anche in Lombardia o nel Lazio, dove il divario occupazionale tra uomini e donne supera di gran lunga i 20 punti percentuali indicati come parametro di riferimento dalla riforma Biagi.

Nonostante la scelta dei due ministeri di individuare le aree secondo il livello regionale, va peraltro segnalato che si sarebbe giunti alla stessa conclusione anche utilizzando un livello diverso di riferimento, ossia i dati delle province. In quest'ultima ipotesi, infatti, su 110 province, ne sarebbero state escluse, con effetti irrazionali dal punto di vista dell'applicazione della misura, solo 25, ossia le province di Torino, Vercelli, Novara, Biella, Aosta, Milano, Mantova, Belluno, Gorizia, Trieste, Piacenza, Parma, Reggio Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì, Firenze, Pisa, Siena, Perugia, Ancona, Macerata e Ascoli Piceno.

Il provvedimento non considera la donna debole in quanto tale, ma è la grave situazione del nostro mercato del lavoro che segnala come, nell'indifferenza della precedente normativa, la donna sia ogget-

tivamente discriminata sul mercato del lavoro. I tassi di occupazione regolare delle donne sono, in effetti, drammaticamente negativi su tutto il territorio nazionale, con divari occupazionali che vanno dal 20-25 per cento nelle regioni del Nord, al 30-35 per cento nelle regioni del Sud. Situazione questa che solleva alcuni paradossi e criticità. Perché la donna non può formalmente essere considerata svantaggiata sul mercato del lavoro in tutta Italia, si deve evitare l'applicazione di misure promozionali e incentivanti, anche se legate a percorsi di inserimento e stabilizzazione? E ciò anche con il rischio di applicare un formalismo che, per quanto politicamente corretto, alimenta i divari occupazionali, non consentendo l'applicazione di terapie *shock* per superare una discriminazione e segregazione di fatto esistente sul nostro mercato del lavoro? Del resto, se è vero che tutte le imprese si metteranno, d'ora in poi, sulla base di questa norma, ad assumere donne con trattamenti economici e normativi inferiori a quelli degli uomini, risulterebbe di fatto svuotata la previsione del provvedimento, e — dunque — anche la possibilità del sottoinquadramento, perché i divari occupazionali sarebbero destinati ad esser colmati in breve tempo.

Di fronte a tale drammatica realtà, un'applicazione « politicamente corretta » e formalistica dei principi di parità di trattamento — come prospettata nell'interpellanza — si tradurrebbe, nella maggior parte dei casi, in uno strumento di conservazione delle disuguaglianze a favore dei lavoratori che detengono una posizione di vantaggio nel mercato del lavoro e, dunque, a vantaggio degli uomini.

È fondamentale riconoscere che la posizione di svantaggio in talune fasce di lavoratori, tra le quali — purtroppo —, ma alla luce di dati statistici ufficiali certi, siamo costretti ad annoverare le donne, richiede l'utilizzo di misure promozionali specifiche per il miglioramento della loro posizione nel mercato e, tra queste, rientra a pieno titolo il nuovo contratto di inserimento.

Va peraltro ricordato, a parziale smentita dell'atteggiamento di sfavore con cui il recente decreto interministeriale è stato commentato, che la legge Biagi garantisce, attraverso particolari strumenti di tutela, quali il piano individuale di inserimento o, ancora, la presenza di un tutore che accompagna lavoratori in azienda, la posizione del lavoratore che sia assunto con contratto di inserimento. A sostegno della stabilità del rapporto di lavoro iniziato con contratto di inserimento, inoltre, si prevedono limiti particolari all'assunzione con tale contratto, laddove si specifica la necessità che, per procedere a nuove assunzioni con detto contratto, il datore di lavoro debba aver mantenuto in servizio almeno il 60 per cento di lavoratori il cui contratto di inserimento è scaduto nei 18 mesi precedenti.

Si deve, peraltro, segnalare che dai dati emergenti dal Piano nazionale per l'occupazione, discusso ed approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 28 ottobre 2004, e dal rapporto del CNEL sul mercato del lavoro del 2003, presentato lo scorso 11 novembre 2004, si rileva una crescita del grado di occupazione femminile, dovuta prevalentemente a contratti di lavoro a tempo parziale. Tra i contratti stipulati con le donne, i contratti a *part time* sono il 17 per cento del totale, mentre risulta in discesa l'applicazione del contratto *full time* e, anche in tale ipotesi, si riscontra una preferenza per i contratti a tempo determinato.

In un mercato del lavoro che resta pertanto orientato a favorire la flessibilità lavorativa e che pure dimostra una particolare attenzione nei confronti di un'occupazione femminile in crescita e tutelata nelle modalità di gestione dei tempi lavorativi — si veda, come anticipato, il nuovo contratto *part time*, che prevede particolari agevolazioni contributive —, sembra pertanto utile la previsione di un'ulteriore e nuova tipologia contrattuale, che ne salvaguardi — per altro verso — la professionalità, prevedendo uno strumento di inserimento — o reinserimento — lavorativo che garantisca una procedura di accompagnamento in azienda e nel mercato del

lavoro di quei soggetti che, per diverse ragioni, si sono — o sono stati — allontanati dal mercato.

Va, infine, segnalato che l'attenzione del Governo nei confronti dello sviluppo delle pari opportunità si dimostra non solo con la previsione di tipologie contrattuali che facilitino l'inserimento lavorativo delle donne, ma anche attraverso interventi mirati a finanziare azioni positive che favoriscano, unitamente ad altri obiettivi espressamente individuati dalla legge n. 25 del 1991, lo sviluppo delle pari opportunità, nella consapevolezza che debba essere incentivata l'occupazione femminile.

Una nuova tipologia contrattuale che faciliti l'inserimento regolare delle donne nel mondo del lavoro pare in linea con l'atteggiamento di favore nei confronti delle pari opportunità, sempre che non si voglia, nel nome di quell'uguaglianza formale sopra citata, non dare importanza ai dati che attestano alti tassi di disoccupazione femminile e lavoro irregolare.

Le donne, quindi, non sono diventate per decreto « categorie di svantaggio sociale », ma dai dati preoccupanti che emergono risultano essere già oggi, di fatto e stando alle statistiche nazionali, persone a rischio di esclusione sociale e soggette alla disoccupazione o al lavoro sommerso. Si tratta di dati che, peraltro, si confermano, non solo da una valutazione sviluppata sulla base di dati regionali, ma anche sull'analisi dei dati provinciali. Ciò risulta ancor più evidente nel confronto comparato, come dimostra la tabella allegata, che vede l'Italia con tassi di occupazione femminile mediamente di 10-15 punti percentuali inferiori rispetto a quelli della media europea.

Di qui i dilemmi cui sono stati sottoposti i decisori politici e le parti sociali. Applicare un piatto formalismo, che garantisca sulla carta pari diritti ma che, nella realtà, si traducono in evidenti fenomeni di discriminazione e segregazione delle donne oppure applicare con coraggio norme sperimentali e terapie *shock* volte a portare l'Italia, in tempi brevi, su parametri occupazionali della popolazione femminile in linea con la realtà degli altri

paesi europei? In definitiva, va considerato che siamo in presenza di una realtà nazionale ove è generalizzato il pur elevato divario occupazionale tra uomini e donne, assunto a criterio di identificazione dello svantaggio dal decreto ministeriale in argomento.

Ciò considerato, un provvedimento quale quello in esame, ancorché giustificabile dall'obiettività dei numeri, apre una non voluta discussione sulla sua possibile lettura discriminatoria nei confronti delle donne e, pertanto, abbiamo deciso di ritirarlo.

A questo punto, fermo restando che le donne continuano a rientrare nell'ambito di applicazione dei contratti di inserimento non in quanto tali, ma ove rientranti nelle categorie di cui alle altre lettere dell'articolo 54, vorrei rappresentare che, con riferimento alla obiettiva condizione di svantaggio delle donne, verranno presentate proposte modificative del decreto legislativo n. 276 del 2003 nell'ambito della delega che consente tutt'oggi di intervenire sul provvedimento.

PRESIDENTE. L'onorevole Cordoni ha facoltà di replicare.

ELENA EMMA CORDONI. Signor Presidente, mi sembra che la notizia importante che emerge da questo lungo intervento con cui si cerca di giustificare il proprio comportamento, sia il fatto che questi articoli sulla stampa (solo degli articoli) sono stati sufficienti a convincere il Governo che era il caso di ritirare il provvedimento. Questa volta, la forza di un'opinione è stata incisiva. Infatti, sono bastati tre articoli sui giornali, una trasmissione radiofonica di GR Parlamento *Arianna, i nodi del filo*, ed una interpellanza parlamentare per convincere il Governo che era il caso di non dare più applicazione a questo provvedimento.

Capisco che bisogna difendere le proprie decisioni, capisco che bisogna motivare le ragioni per cui si operano delle scelte; tuttavia, vi è un limite alla decenza! Se i dati riportati dal sottosegretario sullo stato dell'occupazione femminile e sullo

stato della disoccupazione femminile sono veri, credo che in nessuna parte del mondo si sia pensato che il modo per superare questa differenza sia reintrodurre nel nostro paese ed in tutti i paesi del mondo l'elemento della discriminazione tra uomini e donne. Vi è questo modo di ragionare: si registra un problema e poi si pensa che la soluzione sia valida comunque, a prescindere.

Allora, occorre ragionare sul motivo per cui nel nostro paese esiste questa differenza, anche in quelle parti del nord così forti economicamente. Ragioniamo su quanto incida la questione della responsabilità familiare anche sul fatto che le imprese non si sentono spinte ad assumere più donne e, ad esse, preferiscono gli uomini. Ragioniamo su quali sono le azioni positive che si devono mettere in campo affinché sia possibile una politica di conciliazione tra lavoro e responsabilità familiari. Sfidiamoci su questo terreno e non su quelle soluzioni più semplici e più facili, pensando che, così facendo, diamo una mano alle donne! In verità, in questo senso, offendiamo tutte le donne italiane, le quali in questi anni hanno studiato, si sono presentate nel mercato del lavoro e spesso possiedono qualifiche e competenze maggiori di quelle dei loro compagni. Non vi sono, quindi, ragioni che motivano una discriminazione, neanche dal punto di vista professionale.

Ragioniamo sui veri motivi che impediscono l'ingresso nel mercato del lavoro! Abbiamo più voglia di faticare nell'individuare le ricerche! Ci fa piacere anche di sentire che avete ritirato questo decreto e ne siamo veramente molto soddisfatti. Ci dite anche che tra poco cambierete il decreto legislativo n. 276 del 2003, dal quale avete preso spunto per adottare il primo. Guardate che neanche la legge n. 30 del 2003 arrivava fino al punto in cui arrivava il decreto attuativo (quindi in una fase successiva all'opera di Marco Biagi) che richiamiamo in continuazione, perché nella legge n. 30 del 2003 sono contenuti dei principi generali che si pos-

sono applicare in qualunque direzione e non soltanto in quella indicata con il decreto legislativo n. 276.

Come si fa a non dire che la donna non è stata considerata un soggetto svantaggiato? Basta leggere l'articolo 54. Noi non abbiamo contestato, sottosegretario Brambilla, il contratto di inserimento: è uno degli aspetti della legge n. 30 del 2003 che abbiamo maggiormente condiviso, anche se ne abbassavate l'elemento qualitativo formativo. Esso era uno dei meno contestati rispetto ai processi di ingresso nel mercato del lavoro. Tuttavia, nel decreto legislativo n. 276 del 2003 si prevede che il campo di applicazione del contratto di inserimento lavorativo riguarda i seguenti soggetti: i giovani, come era previsto per il contratto di formazione e lavoro, di età compresa tra il 18 e i 29 anni (ricordiamoci che si tratta di una fase transitoria della vita delle persone, poi si pensa che si vada verso un'altra direzione); i disoccupati di lunga durata tra il 29 e i 32 anni; coloro con più di cinquant'anni, perché si cerca di aiutare gli anziani; coloro che hanno delle gravi condizioni di *handicap* fisico e mentale e « donne di qualsiasi età residenti in un'area geografica il cui tasso... ». Non lo abbiamo scritto noi!

E non siete tornati indietro neanche un anno dopo quando avevate a disposizione lo strumento, cui lei ha fatto riferimento, dei decreti correttivi. Quando avete fatto la « fotografia » del paese e avete scoperto la differenza di tasso di occupazione e di disoccupazione, neanche lì, nonostante il dibattito parlamentare lo avesse sottolineato, siete voluti tornare indietro per modificare la normativa.

Sono contenta oggi di apprendere che si vuole modificare anche il decreto legislativo n. 276 del 2003 — spero questa volta — per individuare quelle azioni positive che aggrediscano il problema della differenza di tasso di occupazione. Ciò però non è possibile facendo pagare questa condizione alle donne, in quanto, oltre alla forza lavoro, esse devono anche corrispondere ad un ruolo familiare. Spero che sia un lavoro un po' più raffinato, che

sappia costruire anche quelle politiche che aiutino a rendere più compatibile il lavoro con l'impegno familiare.

Quindi, sono soddisfatta della risposta, perché essa contiene il ritiro del provvedimento e l'impegno a modificare quella norma del decreto legislativo n. 276 del 2003 che definiva le donne un soggetto svantaggiato.

Credo che coloro — tra i quali la sottoscritta, ma non solo — che hanno redatto quegli articoli hanno tratto forza e ottenuto questo risultato dalla consapevolezza che bastava che una sola lavoratrice ricorresse alla Corte costituzionale perché quel provvedimento non si sarebbe più potuto applicare, con tutti i problemi che si sarebbero provocati anche alle imprese.

So che non mi può rispondere, sottosegretario Brambilla, ma vorrei che agli atti di questo Parlamento rimanesse la seguente riflessione. Mi giunge voce, non so quanto sia corrispondente alla realtà, perché non è stato possibile verificarlo, che forse qualche azienda aveva anticipato questa normativa e che, quindi, avesse dato corpo a contratti di inserimento lavorativo con queste caratteristiche. Consiglierei a lei e al Ministero di compiere le opportune verifiche, perché, dal momento che avete ritirato il decreto, sicuramente quell'azienda sta vivendo qualche problema, se è vero ciò che mi è stato riferito, ossia che qualche impresa si era già impegnata ad assumere donne a livelli retributivi più bassi dei suoi compagni maschi, per le stesse competenze e gli stessi orari.

(Misure a favore degli imprenditori tenuti alla restituzione delle somme ottenute a titolo di sgravio in virtù delle agevolazioni concesse dalla legge per l'assunzione di personale con contratti di formazione e lavoro tra il 1997 e il 2000 — n. 2-01420)

PRESIDENTE. L'onorevole Ria ha facoltà di illustrare l'interpellanza Boccia n. 2-01420 (vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 7), di cui è cofirmatario.

LORENZO RIA. Signor Presidente, onorevoli rappresentanti del Governo,

onorevoli colleghi, tutti ricorderete come, con l'introduzione delle agevolazioni alle imprese connesse ai contratti di formazione e lavoro, il mercato del lavoro, soprattutto nelle aree svantaggiate del Mezzogiorno, ebbe una scossa di vitalità. Le imprese, anche quelle del Mezzogiorno, riuscirono a recuperare distanze importanti sui temi dell'innovazione di processo grazie alla progressiva qualificazione del proprio personale dipendente.

I criteri di concessione di quelle agevolazioni sono stati recentemente ridefiniti dall'Unione europea. Molte aziende, e particolarmente quelle del Mezzogiorno, sono destinatarie di una procedura INPS tesa a recuperare gli sgravi concessi tra il novembre 1995 e il maggio 2001.

Per quanto ne so personalmente in merito alla diffusione nel Mezzogiorno di tale strumento di inserimento professionale, ritengo che tale procedura interesserà la quasi totalità delle imprese. Queste ultime, sulla base dell'affidamento nella legge nazionale, considerata anche la qualità delle agevolazioni ed i suoi obiettivi — che erano insieme di ammodernamento industriale e di promozione del lavoro — hanno fatto un uso importante di tale strumento.

Al momento l'INPS ha inviato solo una prima *tranche* sperimentale di avvisi di recupero, ma il procedimento sarà presto attivato per tutti avviando in via generale i 60 giorni per il pagamento di quanto dovuto.

Siamo tutti stanchi di vedere le strade, le ferrovie e gli aeroporti italiani bloccati da operatori e lavoratori per le più disparate ragioni: ieri per le quote latte; oggi per l'installazione di un impianto di smaltimento di rifiuti; domani, probabilmente, per una procedura previdenziale che può mettere in ginocchio migliaia di imprese e decine di migliaia di posti di lavoro. Siamo anche stanchi di un sistema che crea occasioni a bizzeffe per intasare di ricorsi gli uffici amministrativi e le aule giudiziarie. Infine, siamo stanchi che soluzioni ragionevoli, a volte perfino ovvie e naturali, vengano trovate dopo aver scatenato inutili e dannose tempeste sociali.

Per tali ragioni abbiamo chiesto al Presidente del Consiglio e chiediamo al rappresentante del Governo, sottosegretario Brambilla, quali iniziative intendano assumere per risolvere la serie di problemi che ho appena evidenziato, che saranno conseguenza inevitabile della gravissima crisi che molte aziende subiranno in conseguenza dell'avvio delle procedure di recupero da parte dell'INPS. La nostra non è una richiesta solo assistenzialistica, né solo riparatrice di un errore. La nostra è soprattutto una proposta per affrontare positivamente ed utilmente le difficoltà che, volta per volta, si pongono.

Coerenti con questo metodo e con questo stile, proponiamo — peraltro saremmo ben lieti se il Governo avanzasse anche in questa sede delle proposte — l'approvazione di una norma per tutte le aziende in regola con i pagamenti contributivi, che abbiano trasformato i contratti di formazione in contratti a tempo indeterminato, affinché alle stesse non venga richiesto alcun tipo di recupero delle agevolazioni, a suo tempo fruite a norma di legge.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali, professor Brambilla, ha facoltà di rispondere.

ALBERTO BRAMBILLA, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e le politiche sociali.* In questi giorni l'INPS, come riferisce l'onorevole interpellante, ha inviato a numerose aziende le lettere di richiesta di pagamento, contenenti l'invito a restituire le somme di denaro percepite nel periodo novembre 1995-maggio 2001, a titolo di sgravi contributivi per le assunzioni effettuate mediante contratti di formazione e lavoro. La procedura di recupero trae origine dalla nota decisione dell'11 maggio 1999, C/128/2000, con la quale la Commissione europea ha sancito l'incompatibilità del regime contributivo agevolato — così come risultante dalle leggi nn. 863 del 1984, 407 del 1990, 169 del 1991, 451 del 1994 e 196 del 1997 — con la normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato (articoli 87 e 88 Trattato CE)

L'obbligo di agire nei confronti dei beneficiari degli aiuti incompatibili con il Trattato CE — già contemplato dall'articolo 3 della decisione suddetta — è stato confermato dalle sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee 7 marzo 2002 e 1° aprile 2004. Quest'ultima, in particolare, ha condannato la Repubblica italiana per non avere dato esecuzione all'obbligo di recupero degli sgravi contributivi, contemplato nel dispositivo della decisione 1999. Del resto, già con nota del 24 maggio 2001, il ministro del lavoro *pro tempore* aveva dato disposizione all'INPS di eseguire il provvedimento comunitario, ripetendo le somme presso i beneficiari degli aiuti, operazione questa rivelatasi di particolare complessità.

L'emissione delle lettere predette si è resa necessaria anche alla luce di una nota della Commissione europea del 7 dicembre 2004, con la quale l'istituzione comunitaria ha paventato l'ipotesi di un nuovo ricorso alla Corte di giustizia delle Comunità europee contro lo Stato italiano, nel caso in cui gli ordini di recupero non fossero stati inviati tassativamente entro il 31 dicembre ultimo scorso. Tale eventualità, senza precedenti per l'Italia (esiste infatti un solo precedente, riguardante la Grecia), avrebbe comportato la condanna dello Stato italiano ad una sanzione economica commisurata ad ogni giorno di ritardo nell'esecuzione della decisione del maggio 1999.

Considerato quanto sopra esposto e fermo restando l'obbligo di agire in ottemperanza ad un obbligo di fonte comunitaria, l'INPS avrà cura di fornire ai datori di lavoro interessati, attraverso le proprie sedi territoriali, ogni e più ampia collaborazione ai fini dell'ottimizzazione della procedura di recupero in oggetto.

PRESIDENTE. L'onorevole Molinari, confermatario dell'interpellanza, ha facoltà di replicare.

GIUSEPPE MOLINARI. Anche a nome degli altri colleghi parlamentari che hanno sottoscritto l'interpellanza in oggetto, ci dichiariamo totalmente insoddisfatti. Si

tratta, come al solito, di una risposta burocratica, preparata dagli uffici. Noi già conoscevamo tutte queste procedure messe in atto dall'INPS, così come conoscevamo le varie sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee. Qui però si tratta di affrontare il problema anche in termini politici. Infatti, per un imprenditore, soprattutto del Mezzogiorno, vedersi recapitare una lettera da parte dell'INPS per la restituzione di agevolazioni che lo Stato italiano ha concesso per i contratti di formazione e lavoro è davvero mortificante.

Vengono così ridimensionati i piani di investimento e l'occupazione, soprattutto nel Mezzogiorno, subirà una nuova e grave battuta di arresto.

Signor sottosegretario, altro che piano per la competitività e per il rilancio dell'azienda Italia! Anche questa sera, il Governo ha dimostrato una certa insensibilità nei confronti di tali problemi, mentre altre questioni (anche con riferimento ad altre sentenze di condanna), sono state dallo stesso affrontate politicamente. Guarda caso, si trattava di settori che interessavano il nord del paese e mi riferisco alla vicenda delle quote latte (all'epoca, vi era anche il ricatto politico del gruppo della Lega Nord). Allora affrontammo la questione.

Sollecitiamo quindi una battaglia per il Mezzogiorno e mi rivolgo anche ai colleghi parlamentari del Polo, del centrodestra, perché mantenere queste agevolazioni significa anche rilanciare o quanto meno mantenere l'occupazione nel Mezzogiorno.

Il Governo dovrebbe, a tale riguardo, aprire una vertenza con l'Unione europea. Il Governo è molto impegnato nell'opera di revisione del patto di stabilità ed in altre questioni, ma ciò di cui si sta discutendo è un problema fondamentale. Si tenga, inoltre, conto che nell'ultima legge finanziaria i tagli al Mezzogiorno sono stati notevoli (mi riferisco alla legge n. 488 del 1992, al credito d'imposta, alle altre agevolazioni che sono state tagliate). Questa è un'ulteriore « mazzata » diretta agli imprenditori del Mezzogiorno e, soprattutto, ai giovani disoccupati.

Questo è il motivo per cui siamo totalmente insoddisfatti; tale questione è stata sollevata dai lavoratori, dalle aziende, dall'associazione industriali e, quindi, invitiamo il Governo ad aprire un confronto serio.

L'INPS ha inviato agli imprenditori una lettera, nella quale si prevede la restituzione del denaro da parte degli imprenditori entro 60 giorni; certo, si potrà contare su una certa disponibilità e cortesia da parte dei funzionari dell'INPS, ma non si potrà andare oltre le previsioni contenute nella lettera.

I parlamentari del gruppo della Margherita, pertanto, non si fermeranno, ma adotteranno altre iniziative, perché si tratta di una questione veramente delicata che riguarda tutto il Mezzogiorno, non solo una regione o una parte di essa.

Mi auguro che vi sia l'impegno ad individuare una soluzione ad un problema serio che, se non è ancora scoppiato nelle vostre province, scoppierà nei prossimi giorni, perché gli imprenditori stanno ricevendo queste lettere.

(Presunte violazioni di legge nella gestione del comune di Afragola - n. 2-01415)

PRESIDENTE. L'onorevole Nespoli ha facoltà di illustrare la sua interpellanza n. 2-01415 (vedi l'allegato A - *Interpellanze urgenti sezione 8*).

VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, con questa interpellanza vorrei sottolineare una situazione di allarme che si è registrata, soprattutto, nella provincia di Napoli (l'attività della prefettura in tale direzione in parte ci conforta ed in parte ci allarma): negli ultimi tempi, da parte della prefettura di Napoli sono state istituite diverse commissioni per verificare eventuali situazioni di connivenza, di infiltrazione delle organizzazioni criminali nelle attività degli enti locali.

Anche negli ultimi mesi, qualche comune della provincia di Napoli è stato sciolto, in applicazione della normativa

antimafia che regola l'attività dei comuni, in base al testo unico sugli enti locali.

Abbiamo presentato questa interpellanza urgente sull'argomento, ma, alcuni anni fa, in un precedente intervento, con riferimento allo svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, evidenziamo questa situazione di allarme nel comune di Afragola. Al riguardo, abbiamo notato un certo atteggiamento, nonostante vi sia stato l'onere istituzionale di sollecitare il prefetto a porre un'attenzione maggiore sulla situazione indicata, anche se, in modo reiterato, in prefettura si siano fatte notare alcune questioni gravi ed al prefetto stesso siano state rappresentate alcune questioni che dimostravano concretamente una certa accondiscendenza da parte dell'amministrazione locale rispetto ai *clan* malavitosi locali.

Abbiamo dovuto verificare un atteggiamento della prefettura non certamente sollecito in ordine alla gravità delle situazioni illustrate.

E non è tanto il testo dell'interpellanza in oggetto ad evidenziare questioni di una certa gravità, quanto due atti di sindacato ispettivo presentati al Senato (precisamente, l'interrogazione a risposta scritta n. 4-07860 e l'interpellanza n. 2-00641), che indicano in modo circostanziato una serie di questioni da tempo all'attenzione della prefettura di Napoli.

Pur nutrendo diverse riserve sull'attuale legge che regola l'intervento dello Stato sullo scioglimento dei consigli comunali, che si riferisce a vecchie norme che sottendevano all'elezione degli organi di amministrazione locale, riteniamo che tale strumento debba essere utilizzato in maniera seria e attenta. Dunque, crediamo sia necessaria una attività di prevenzione anche laddove non vi siano fatti specifici, ma un determinato contesto ambientale.

L'esperienza ci ha fatto assistere ad attività da parte delle diverse prefetture che hanno determinato non solo la nomina di commissioni di accesso, ma addirittura provvedimenti assunti dal Consiglio dei ministri per lo scioglimento dei consigli comunali, in applicazione della normativa antimafia, in presenza di que-

stioni risibili. Tant'è che, in qualche occasione, i tribunali amministrativi e lo stesso Consiglio di Stato hanno dovuto contestare il provvedimento assunto.

In questo caso siamo di fronte a denunce fatte in sede politica e poi confermate da accertamenti svolti dall'autorità giudiziaria. E, di fronte a questi dati, dobbiamo constatare che l'attività della prefettura non si registra in alcun modo.

Nella relazione del commissariato locale di pubblica sicurezza (categoria E2 del 25 luglio 2003), in riscontro ad una nota specifica del prefetto, si risponde che tra i beneficiari dei citati titoli risultano anche appartenenti al *clan* camorristico dominante della zona. Titoli rilasciati dopo l'insediamento dell'amministrazione. Si tratta di concessioni edilizie illegittime, tanto che sono state revocate dopo 18 mesi dalla denuncia, a seguito del contrasto messo in campo dalle forze politiche di opposizione all'attuale amministrazione comunale. Il commissariato di pubblica sicurezza di Afragola, comunque, afferma che i titoli concessori sono stati rilasciati ad appartenenti al *clan* camorristico dominante.

Purtroppo, questo è solo uno degli esempi, perché ve ne sono tantissimi. Noi non vorremmo mai trovarci di fronte ad un'amministrazione comunale che non rispetta la cultura della legalità e che fa dell'attività amministrativa un uso distorto. Ripeto che esistono tanti esempi, tutti indicati negli atti ispettivi depositati presso il Senato.

Per tali ragioni siamo allarmati; pertanto, nel confermare uno per uno quegli episodi, riservandoci in sede di replica la puntualizzazione di talune questioni, riteniamo che l'atto da noi presentato al Governo rappresenti un grido di allarme rivolto contro l'atteggiamento di superficialità evidenziato dalla prefettura di Napoli — senza che se ne comprendano le ragioni — rispetto a denunce dettagliate e specifiche, sporte ormai da troppo tempo.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, senatore D'Alì, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, come ricordato dagli onorevoli interpellanti, l'operato dell'amministrazione comunale di Afragola, in provincia di Napoli, i cui organi elettivi sono stati rinnovati nel maggio 2001, è al centro di un'intensa attività investigativa da parte della Direzione distrettuale antimafia della procura della Repubblica di Napoli.

I procedimenti penali attualmente pendenti riguardano il rilascio di concessioni ed autorizzazioni edilizie, la realizzazione del centro commerciale IKEA e, a seguito di accertamenti disposti dal Prefetto di Napoli e della conseguente informativa del 15 aprile 2004, il presunto condizionamento dell'amministrazione comunale da parte della criminalità organizzata per vicende che riguardano anche l'uso di automezzi della società Spumar s.r.l.

L'amministrazione comunale è inoltre da tempo oggetto di una costante attività di monitoraggio da parte del Ministero dell'interno, volta alla verifica di eventuali fenomeni di interferenza criminale e compromissione della libera determinazione degli organi elettivi che possono pregiudicare i fini istituzionali.

L'attenzione dedicata dalle forze dell'ordine — è superfluo ricordarlo — non può essere disgiunta dalla considerazione del contesto ambientale, connotato da una radicata presenza della criminalità organizzata, in particolare del *clan* Moccia.

Assicuro che questa azione di approfondimento informativo ed investigativo è tuttora in corso e che, qualora i riscontri dovessero accertare l'eventuale sussistenza di fenomeni di condizionamento paventati dagli onorevoli interpellanti, il Ministero dell'interno e il prefetto di Napoli non mancheranno di adottare ogni ulteriore iniziativa di prevenzione e di controllo, sino a giungere, in presenza dei presupposti, all'attivazione dei poteri di accesso previsti dalla normativa antimafia, ovvero all'adozione del provvedimento di scioglimento per infiltrazioni mafiose.

Vengo ora agli specifici aspetti sollevati dagli onorevoli interpellanti.

Il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, ad Afragola, viene svolto dal consorzio Geo.Eco s.p.a. dal 1° novembre 2000, a seguito di trattativa privata.

Questa ditta, nel corso degli anni 2001, 2002 e 2003, per il servizio di raccolta ha effettivamente utilizzato, in parte, automezzi di proprietà della citata società Spumar e l'autoparco sito a Frattamaggiore, di proprietà della stessa società, sulla base di contratto di locazione di immobili.

La prefettura di Napoli, il 3 febbraio del 2004, ha informato il sindaco di Afragola che, all'esito degli accertamenti effettuati dai competenti organi di polizia e dalle risultanze delle verifiche del gruppo ispettivo antimafia, in relazione alla normativa vigente, allo stato, nei confronti della società Spumar, sussistono tentativi di infiltrazione mafiosa, soprattutto in riferimento ad alcuni soggetti presenti nella compagine societaria.

Il 13 maggio successivo il comune di Afragola ha invitato il citato Consorzio Geo.Eco a risolvere ogni rapporto contrattuale con la ditta Spumar, in quanto controindicata ai fini antimafia, pena la revoca dell'affidamento del servizio di igiene urbana.

Il 17 maggio seguente il consorzio ha reso noto all'amministrazione comunale la rescissione di ogni rapporto contrattuale con la società Spumar a partire dal 20 maggio, precisando altresì che gli automezzi necessari per l'espletamento del servizio di igiene urbana sul territorio di Afragola, di proprietà dello stesso consorzio, sarebbero stati parcheggiati presso l'autoparco dell'azienda a Santa Maria Capua Vetere.

Per quel che riguarda il contenzioso giudiziario tra il comune di Afragola e la società M Group srl, già Immobiliare San Marco spa, ricordo che quell'amministrazione, dovendo realizzare la costruzione di un edificio scolastico nel rione San Marco disponeva l'occupazione temporanea, per la durata di tre anni, di alcuni terreni di proprietà della società M Group.

La società, ritenendo che non si fosse perfezionata la procedura di esproprio, citava in giudizio il comune per ottenere il risarcimento del danno, il pagamento dell'indennità di occupazione legittima, nonché il risarcimento per occupazione temporanea illegittima.

Con sentenza n. 5904 del 1998 del tribunale di Napoli, confermata in secondo grado con sentenza n. 17902 del maggio 2002 della corte d'appello di Napoli, il comune di Afragola veniva condannato, definitivamente, al pagamento della somma complessiva di 5.386.458.908 lire, pari a 2.781.873,86 euro.

Dopo la sentenza della corte d'appello, come ricordato anche dagli onorevoli interpellanti, il comune di Afragola, con delibera di giunta del 5 settembre 2002, deliberava di proporre al consiglio comunale di procedere al riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio derivante dalle citate sentenze di condanna.

Con delibera consiliare del 30 settembre successivo, il comune decideva, pertanto, di riconoscere la legittimità del debito fuori bilancio derivante da tale contenzioso per l'importo in euro poc'anzi ricordato e di inviare la documentazione alla Corte dei conti insieme ad una relazione descrittiva con la quantificazione del danno patrimoniale.

Per quel che concerne, inoltre, l'ulteriore contenzioso civile tra il comune di Afragola e la M Group, volto a verificare la legittimità della cessione del credito vantato dalla predetta società nei confronti dell'amministrazione comunale, la vicenda rientra anch'essa nell'ampia attività di monitoraggio svolta dal Ministero dell'interno.

Concludo ribadendo che gli esiti di tale attività sono finalizzati all'eventuale adozione di provvedimenti di competenza ministeriale — che, come ho detto, non si mancherà di adottare in presenza dei presupposti di legge — e vengono, ovviamente, riferiti all'autorità giudiziaria presso il tribunale ordinario e alla direzione distrettuale antimafia.

Mi sembra utile, infine, sottolineare quale sia stata e quale sia tuttora l'atten-

zione particolare del Ministero dell'interno e dei suoi organi periferici e centrali, ivi compresa la prefettura di Napoli, alla quale il Ministero conferma la sua assoluta fiducia, nei confronti di Napoli e del suo territorio. Vediamo tutti quotidianamente quale sia la difficoltà operativa in quei luoghi, ma siamo tutti coscienti del grande impegno del Governo, e in particolare del Ministero dell'interno, a fronte di tale situazione.

PRESIDENTE. L'onorevole Nespoli ha facoltà di replicare.

VINCENZO NESPOLI. Signor Presidente, mi debbo considerare parzialmente soddisfatto dalla risposta del sottosegretario. Infatti, quanto da lui riferito è suscettibile di una duplice lettura: da una parte, si evidenzia e conferma lo stato di allerta rispetto all'amministrazione indicata; dall'altra, invece, vi è un'attività — il sottosegretario ha riferito di interventi della prefettura nei confronti dell'amministrazione comunale — costituita da interventi che tendono in qualche modo a coprire le responsabilità nel frattempo maturate. Arrivare a sollecitare l'amministrazione ad adottare interventi che comportino la rescissione dei rapporti con ditte controindicate ai fini antimafia, dopo che tale questione era stata dibattuta per anni nel consiglio comunale, e solo mediante un intervento della prefettura (lo stesso si è verificato per le concessioni edilizie e per altre questioni cui fanno riferimento le interrogazioni e le interpellanze presentate al Senato) testimonia un atteggiamento nuovo e non riscontrabile in altri casi nella provincia di Napoli.

Non ci risulta che la prefettura nei confronti di altre amministrazioni intervenga per far rimuovere le situazioni denunciate, per recuperare una cultura della legalità. Anzi attiva procedure che sono richieste e richiamate dalla legge.

Il sottosegretario, intervenendo, ha sottolineato che vi sono inchieste della DIA, della magistratura, che vi sono stati interventi della prefettura per rimuovere situazioni che già oggettivamente in altri casi

hanno fatto intervenire la prefettura stessa.

Noi conveniamo sulla dichiarazione fatta da ultimo dal sottosegretario, che riconferma la fiducia nei confronti della prefettura di Napoli come organo istituzionale, soprattutto per ciò che sta facendo ultimamente, ma, mi consenta signor sottosegretario, noi siamo di fronte ad un comune che da quattro anni rinnova a trattativa privata una gestione dei servizi dei rifiuti solidi urbani, che ha raddoppiato questa cifra, laddove emerge che, nella verifica svolta dai nuclei della DIA, dalla prefettura e dalle autorità inquirenti sul territorio, i mezzi per il servizio, i locali adibiti a garage, quelli adibiti a spogliatoio e ad uffici amministrativi della ditta che svolge il servizio siano tutti nella disponibilità o di imprese interdette ai fini antimafia, o addirittura di parenti di esponenti del clan dominante: questo sta nella relazione del commissariato di pubblica sicurezza, questo sta nei manifesti pubblici che le forze politiche hanno affisso su quel territorio!

Per questo io non riesco a capire. La questione di metodo che pongo all'attenzione del sottosegretario e del Governo è che in questo caso ci troviamo di fronte a forze politiche che legittimamente, come dovrebbe essere un dovere dappertutto, si assumono l'onere della denuncia pubblica sul piano politico e contestano certi accadimenti; e questi fatti vengono riscontrati e non viene applicata la sanzione prevista dalla legge. Allora, noi siamo interdetti, perché non riteniamo che l'attività del Governo in tutte le sue istituzioni, compresa la prefettura, si debba fermare a questo!

Caro sottosegretario, quando una delle interpellanze, presentate al Senato, indica (circostanza insolita) un episodio che da solo basterebbe d'ufficio, senza neanche l'invio della commissione d'accesso, ad emettere un provvedimento ministeriale di scioglimento di quel comune; quando in un comune vengono intestate le licenze commerciali per un'attività pubblica (bar rosticceria) al figlio del boss dominante su quel territorio (circostanza che abbiamo

denunciato) all'interno della pineta comunale, che è uno spazio verde recintato pubblico, e si tollerano lavori di ammodernamento di questa struttura, che occupa spazi pubblici, e si tollera addirittura che l'esercente (la persona che ho indicato) abbia le chiavi della struttura comunale, la apra e la chiuda quando vuole, e quando le forze politiche denunciano questo accadimento e il prefetto si limita ad intervenire sull'amministrazione per far rimuovere quanto è successo, io dico che siamo di fronte a situazioni allucinanti!

Per carità, vanno bene le solidarietà espresse dal sottosegretario a nome del ministro nei confronti della prefettura di Napoli, ma vi sono circostanze assurde! Noi abbiamo denunciato lottizzazioni edilizie, che hanno consentito centinaia e centinaia di costruzioni di appartamenti senza che tali lottizzazioni fossero autorizzate dalla provincia competente — ci sono gli atti, sono atti pubblici! — e nonostante le contestazioni attivate dalla provincia e dalla regione, l'amministrazione comunale non ha revocato quelle autorizzazioni edilizie. Siamo di fronte a connivenze manifeste, che le forze politiche denunciano, ma rispetto alle quali mi sembra che il clima di connivenza e di copertura sia da parte delle istituzioni, addirittura!

È una denuncia pesantissima da parte di un esponente della maggioranza in un'aula parlamentare rispetto a dati che anche il sottosegretario ha evidenziato. Eppure, in altre occasioni, per situazioni analoghe, elementi simili a quelli segnalati hanno fatto sì che da parte degli organi dello Stato vi fosse un atteggiamento diverso e che più rapido fosse l'intervento per imporre il rispetto della legge.

Pertanto, mi auguro che, anche sulla questione che abbiamo posto, la nostra iniziativa valga a favorire quella maggiore attenzione da parte del Governo che, in chiusura del suo intervento, il sottosegretario ha già preannunciato. Peraltro, la risposta stessa contiene elementi di allarme, che non dovrebbero rimanere tali, ma dovrebbero dare vita ad un'azione di monitoraggio più costante e più puntuale.

Verificate le situazioni indicate, si operi in modo che lo Stato faccia veramente sentire sul territorio la sua presenza!

Vi è un aspetto importante che non deve sfuggire a chi ha un ruolo istituzionale e fa politica su un territorio tanto difficile: a fronte di denunce continue, pressanti, puntuali e documentate, non si assiste ad una coerente presenza dello Stato. O quelle denunce sono infondate, frutto di propaganda e volte alla demonizzazione dell'avversario — ma così non è, considerato anche il riscontro che è stato dato oggi in quest'aula —, oppure c'è qualcosa che ci induce a riflettere molto: sono le istituzioni, allora, a non mostrarsi sollecite rispetto alle predette denunce.

Ma, se le istituzioni non sono sollecite rispetto a denunce anche autorevoli che provengono da esponenti delle forze di maggioranza, mi domando cosa ci possiamo aspettare in risposta agli atti di coraggio che pure vengono posti in essere su un territorio così difficile e che noi chiediamo ai cittadini per dare maggiore forza all'azione di contrasto dello Stato nei confronti della criminalità organizzata.

PRESIDENTE. La ringrazio, onorevole Nespoli.

(Iniziativa per garantire il regolare svolgimento delle elezioni regionali, con particolare riferimento alla data delle consultazioni elettorali — n. 2-01421)

PRESIDENTE. L'onorevole Cento ha facoltà di illustrare l'interpellanza Pecoraro Scanio n. 2-01421 (*vedi l'allegato A — Interpellanze urgenti sezione 9*), di cui è cofirmatario.

PIER PAOLO CENTO. Signor Presidente, com'è ormai noto (è stato confermato anche qualche ora fa), si voterà il 3 ed il 4 aprile per le elezioni regionali. È proprio di ieri l'inizio dell'iter, presso la competente Commissione del Senato, di un provvedimento di legge che accorperà, giustamente, lo svolgimento delle elezioni regionali ed amministrative.

È altrettanto noto al Governo, al Parlamento ed all'opinione pubblica che molte regioni, oserei dire tutte quelle in cui i cittadini sono chiamati al voto, hanno in gran parte provveduto o stanno provvedendo, anche in questi giorni, a modificare, in base ai nuovi statuti, le leggi elettorali (che diventano di competenza di ogni singola regione). Alcune regioni hanno già concluso per tempo l'iter e, quindi, si stanno attrezzando per l'emanazione dei regolamenti applicativi.

L'approvazione delle leggi regionali, nei prossimi giorni, da parte di molte regioni (la Puglia e la Calabria, tanto per citare due esempi), rischia di aprire un problema serio sulla regolarità dello svolgimento della consultazione del 3 e 4 aprile 2005. Infatti, le leggi regionali che stanno per essere approvate dovranno superare il vaglio di legittimità previsto dagli statuti. Inoltre, le medesime leggi regionali prevedono l'emanazione di regolamenti di attuazione (sulle modalità di presentazione delle liste e di raccolta delle firme, là dove è previsto, sui necessari *quorum* di sbarramento, sul metodo di accorpamento, sui « listini » collegati al candidato presidente, in alcuni casi previsti e in altri no).

Insomma, come accade sempre in caso di leggi elettorali, si mettono in moto processi che, prima di stabilizzarsi con una definizione legislativa che conferisca loro certezza giuridica, durano alcuni mesi.

Mi domando se il Governo, pur nel rispetto della legittima autonomia — peraltro prevista dalla Costituzione — di ogni regione, nel momento in cui ha fissato, o sta per fissare, nelle giornate del 3 e del 4 aprile, le date per lo svolgimento delle elezioni, si sia posto il problema — e in caso affermativo, quale soluzione intenda dare alle conseguenti difficoltà — relativo a quelle regioni intenzionate a modificare le loro leggi elettorali.

Mi riferisco a regioni nelle quali già sta iniziando la campagna elettorale e già è iniziata, in alcuni casi, la raccolta delle firme per la presentazione delle liste e delle candidature ma per le quali ancora non vi è certezza alcuna circa la legge

elettorale da applicarsi. Ebbene, qualora le nuove leggi fossero approvate *in extremis* prima dello scioglimento dei consigli regionali, è dubbio che dette nuove normative elettorali reggano dinanzi ad eventuali contestazioni che qualsiasi cittadino, o altri enti pubblici, potranno sollevare, per la verifica della loro legittimità, dinanzi ai giudici competenti per materia.

Peraltro, è pure dubbio se all'approvazione *in extremis* di leggi elettorali riuscirà a far seguito l'approvazione tempestiva di regolamenti che consentano l'applicazione piena e completa delle normative. La nostra preoccupazione — dalla quale trae origine l'interpellanza urgente rivolta al Governo — è che si rischi, in realtà, di applicare, per il 3 ed il 4 aprile, leggi regionali le quali, in gran parte, potranno essere addirittura annullate dopo lo svolgimento della prova elettorale medesima. Annullate in base a semplici e legittimi ricorsi che potranno essere accolti dai giudici competenti per la materia elettorale; vorremmo, dunque, sapere dal Governo, di fronte a questa Babele — che limita e rischia di rendere illegale il voto del 3 e del 4 aprile in molte regioni italiane —, cosa intenda fare l'esecutivo. Ciò specie in considerazione della notizia che nelle giornate del 3 e del 4 aprile (ormai, perciò, tra circa 70 giorni) si svolgeranno le elezioni regionali.

La questione ci sembra rilevante e riteniamo abbia grande importanza, sia per i profili costituzionali sia per quelli, più in generale, giuridici; è rilevante soprattutto perché si deve evitare che le elezioni vengano successivamente annullate in seguito all'accoglimento di un ricorso di un qualsiasi cittadino intenzionato a fare legittimamente valere i propri diritti avverso la nuova procedura.

Domandiamo, dunque, al Governo di conoscere quali iniziative intenda intraprendere per evitare tutto ciò e anche se intenda effettuare una scelta che apparirebbe razionale ovvero concordare, atteso che siamo in epoca di federalismo regionale, con i Presidenti dei consigli regionali quanto segue. Gli enti che, infatti, dovessero avere approvato ovvero ultimato l'iter

approvativo delle leggi regionali in tempi consoni alla loro piena entrata in vigore, in sostanza dovrebbero votare con le nuove leggi; al contrario, quelle regioni che ancora in queste ore non avessero ultimato l'iter approvativo delle dette leggi elettorali regionali, dovrebbero rinunciare a cercare, spesso con *blitz* di dubbia democrazia, l'approvazione, nei loro consigli regionali, di leggi elettorali che poi verrebbero contestate in altre sedi.

PRESIDENTE. Il sottosegretario di Stato per l'interno, senatore d'Alì, ha facoltà di rispondere.

ANTONIO D'ALÌ, Sottosegretario di Stato per l'interno. Signor Presidente, onorevoli deputati, come è noto, l'articolo 122 della Costituzione, come modificato dalla legge costituzionale n. 1 del 1999, stabilisce che siano le regioni stesse a disciplinare, con proprie leggi, il sistema di elezione del presidente della giunta regionale ed dei consiglieri regionali, nei limiti dei principi fondamentali contenuti nella legge statale.

Tale legge è la n. 165 del 2004, la quale all'articolo 4 pone, tra tali principi, quello della contestualità dell'elezione del presidente della giunta regionale e del consiglio regionale, se il presidente è eletto a suffragio universale e diretto. In caso contrario, è richiesta la previsione di termini temporali tassativi, comunque non superiori a novanta giorni, per l'elezione del presidente e per l'elezione o la nomina degli altri componenti della giunta regionale.

Il successivo articolo 5 della legge n. 165 del 2004 garantisce la durata fisiologica quinquennale degli organi elettivi della regione. Altro non viene stabilito, e non poteva essere altrimenti, dalla legge statale.

Rimane, invero, il sistema della « cedevolezza », previsto dall'articolo 5 della legge costituzionale n. 1 del 1999, in virtù del quale, fino all'entrata in vigore dei nuovi statuti delle leggi regionali in materia elettorale, le elezioni debbano effettuarsi in base alle disposizioni nazionali

vigenti in materia. Si tratta, tuttavia, di un'ipotesi residuale, che rientra nella patologia istituzionale: infatti, non può e non deve connotarsi come un'affermazione di principio, una regola quasi da imporre.

Gli equilibri istituzionali delineatisi nel corso degli ultimi anni hanno sempre più sottolineato l'ampliamento della sfera delle autonomie dei governi territoriali, prioritariamente di quelli regionali, ma, dopo la riforma del Titolo V della Costituzione, anche delle autonomie più circoscritte. Ogni intervento da parte dello Stato, dunque, potrebbe connotare gli estremi della indebita ingerenza. L'autonomia comporta, come conseguenza diretta, il superamento dell'omogeneità e dell'uniformità, con tutte le conseguenze che ciascun attore istituzionale giudicherà, in maniera positiva o negativa. La poliedricità istituzionale, almeno sulle questioni che non coinvolgono l'interesse nazionale, deve entrare nella nostra mentalità ed essere accettata come fisiologica conseguenza dell'autonomia.

Tutto ciò premesso, nell'ambito dello spirito di leale collaborazione che ha da sempre caratterizzato le diverse componenti della Repubblica e che, nell'ordinamento con autonomia rafforzata che stiamo costruendo, sono sicuro aumenterà in misura esponenziale, il Governo centrale, ed il Ministero dell'interno in particolare, intendono offrire la piena disponibilità per la risoluzione dei problemi che i governi regionali intenderanno porre.

Pur non potendo lo Stato dettare criteri interpretativi delle leggi regionali, sarà in ogni caso garantita, invece, la completa collaborazione tecnico-organizzativa. Il Ministero dell'interno, come di consueto, curerà la serie completa di istruzioni, pubblicazioni e circolari sulla base della normativa nazionale vigente, che troverà diretta applicazione in assenza di apposite leggi regionali ed alle quali anche le regioni legiferanti in tale materia potranno fare riferimento, adottando le necessarie modificazioni ed integrazioni.

Vorrei far presente che, a tutt'oggi, soltanto l'Abruzzo, il Lazio, le Marche e la Toscana hanno posto in essere le rispettive